

---

**LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

Vigente al: 9-6-2014

**TITOLO X  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA****Art. 26.**

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.

---